

# NUOVO ACCORDO STATO REGIONI - 2025

**ANALISI DEL NUOVO  
ACCORDO STATO-  
REGIONI SULLA  
FORMAZIONE**



# 17/04/2025 – firma del nuovo accordo Stato Regioni



## Introduzione

- Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'Accordo 59/CSR, in attuazione dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
- Questo accordo sostituisce gli Accordi precedenti del 2011 e 2016, mirando a unificare e semplificare la disciplina della formazione sulla sicurezza sul lavoro.

**ANALISI DEL NUOVO  
ACCORDO STATO-  
REGIONI SULLA  
FORMAZIONE**



# PRINCIPALI OBIETTIVI

## Obiettivi dell'Accordo

- **Accorpamento e razionalizzazione** delle normative esistenti.
- **Definizione chiara** di durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi.
- **Introduzione di nuove tipologie di corsi**, come quelli per ambienti confinati e attrezzature specifiche.
- **Monitoraggio e controllo** dell'efficacia della formazione.

ANALISI DEL NUOVO  
ACCORDO STATO-  
REGIONI SULLA  
FORMAZIONE



# PRINCIPALI CAMBIAMENTI

- Superati tutti i precedenti accordi
- Obbligo di **verifica finale** per tutti \*
- **Attestati più dettagliati con le competenze acquisite**
- **Datore di lavoro:** nuovo corso da 16 ore
- **Preposto:** NO alla formazione a distanza
- **Dirigente:** la formazione base passa da 16 a 12 ore

\* obbligo generalizzato della verifica finale dell'apprendimento in tutti i percorsi formativi, prima solo per alcune figure

ANALISI DEL NUOVO  
ACCORDO STATO-  
REGIONI SULLA  
FORMAZIONE



# A CHI E' RIVOLTA LA FORMAZIONE

## Destinatari della Formazione

- Lavoratori
- Preposti
- Dirigenti
- Datori di lavoro
- RSPP/ASPP
- Coordinatori per la sicurezza (CSP/CSE)
- Addetti all'uso di attrezzature specifiche
- Lavoratori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento

# STRUTTURA DEI PERCORSI FORMATIVI

- **Personalizzazione** dei percorsi in funzione del ruolo (lavoratore, preposto, dirigente, RSPP/ASPP)
- Formazione non trasmissiva ma orientata alla **modifica dei comportamenti** - Break formativi sul posto di lavoro
- Test di comprensione della lingua italiana per i **lavoratori stranieri**
- Requisiti dei docenti - più capacità in ambito di **comunicazione**

ANALISI DEL NUOVO  
ACCORDO STATO-  
REGIONI SULLA  
FORMAZIONE



# CORSI IN VIDEOCONFERENZA

- Ammessa la Videoconferenza sincrona se **interattiva**
- Rispetto della contestualità e dell'**interazione tra docente e discenti**
- **Identificazione dei partecipanti** e registrazione dell'attività
- In caso di formazione sincrona, attenzione alla **tracciabilità**, **interattività** e **presenza attiva** dei partecipanti e dei formatori

ANALISI DEL NUOVO  
ACCORDO STATO-  
REGIONI SULLA  
FORMAZIONE



# SOGGETTI FORMATORI - obblighi



## Requisiti per i Soggetti Formatori

- Accredитamento regionale obbligatorio.
- Esperienza comprovata in materia di formazione sulla sicurezza.
- Obbligo di conservazione del fascicolo del corso per 10 anni.
- Inserimento del codice fiscale su tutti gli attestati.

**ANALISI DEL NUOVO  
ACCORDO STATO-  
REGIONI SULLA  
FORMAZIONE**



# SOGGETTI FORMATORI – requisiti

Il soggetto formatore erogatore del corso, compreso il caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, dovrà:

- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (**LMS – Learning Management System**)
- garantire la disponibilità dei **profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning** quali: responsabile del progetto formativo; tutoraggio di contenuto e di processo; manutenzione e gestione tecnica della piattaforma
- **garantire assistenza, interazione, usabilità e accessibilità**

ANALISI DEL NUOVO  
ACCORDO STATO-  
REGIONI SULLA  
FORMAZIONE



# SOGGETTI FORMATORI – individuazione

Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

- i soggetti “istituzionali”
- i soggetti “accreditati” \*
- altri soggetti (fondi – associazioni sindacali e datoriali)

*\* SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI” Sono soggetti formatori “accreditati” i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma. Per i corsi di cui al presente accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata. In deroga al periodo precedente, per erogare i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I del presente accordo.*

**ANALISI DEL NUOVO  
ACCORDO STATO-  
REGIONI SULLA  
FORMAZIONE**



# ATTESTATO – cosa deve riportare

- Dati anagrafici del partecipante – titolo del corso
- Durata complessiva espressa in ore
- Data di avvio e di conclusione, sede e modalità di erogazione (in presenza, sincrona o blended),
- Indicazione del soggetto formatore (compreso il codice di accreditamento, se previsto)
- **Competenze acquisite**
- Firma del responsabile del progetto formativo e del docente, nonché
- Esito della verifica dell'apprendimento



# ATTESTATO – obblighi

- Allegare all’attestato l’elenco delle presenze firmato, la programmazione didattica e, per i percorsi che lo richiedano, la documentazione relativa alla prova pratica
- L’attestato deve inoltre essere conservato a cura del soggetto formatore per almeno 10 anni, ed essere disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza
- **Un aspetto innovativo introdotto dall’Accordo è l'obbligo, per gli attestati rilasciati in modalità formazione a distanza sincrona, di specificare tale modalità e garantire tracciabilità e interattività dell’attività svolta.**

ANALISI DEL NUOVO  
ACCORDO STATO-  
REGIONI SULLA  
FORMAZIONE



# FASCICOLO DEL CORSO

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore dovrà provvedere alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) del cosiddetto **Fascicolo del corso**. Deve essere conservato presso la sede del soggetto formatore e deve contenere:

- **Dati anagrafici** del partecipante
- **Registro** presenze dei partecipanti con firme
- Elenco dei docenti con firme
- Progetto formativo e programma del corso
- **Verbale di verifica finale**

ANALISI DEL NUOVO  
ACCORDO STATO-  
REGIONI SULLA  
FORMAZIONE



# TEST

## ✓ Verifica dell'Apprendimento e dell'Efficacia

- **Verifica finale:**
  - Almeno 30 domande o colloquio strutturato.
  - Documentazione obbligatoria dell'esito.
- **Verifica dell'efficacia:**
  - Da effettuare a 6-12 mesi dalla formazione.
  - Osservazioni sul comportamento lavorativo, colloqui, questionari.
  - Responsabilità in capo al datore di lavoro o RSPP.

# CONTROLLI E AGGIORNAMENTO

- **Controlli** su enti, contenuti e partecipanti
- Legame tra **DVR** (Documento di Valutazione dei Rischi) e piano formativo
- Aggiornamento mirato e coerente con i rischi effettivi
- Aggiornamento - **non mera ripetizione** dei contenuti precedenti
- Controllo sulle **competenze** che sono da mantenere

ANALISI DEL NUOVO  
ACCORDO STATO-  
REGIONI SULLA  
FORMAZIONE

